



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 9/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2025, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel reclamo ex art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA del 7 giugno 2025 proposto dalla Procura Federale avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale del 30 aprile 2025 (N.R.G. 8/2025), pubblicata in data 23 maggio 2025, con la quale il Tribunale Federale, *«all'esito della camera di consiglio, proscioglie TURISINI Valentina dagli illeciti disciplinari ascritti perché il fatto non è disciplinarmente rilevante»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 7 giugno 2025, la Procura Federale ha presentato formale reclamo in appello avverso la sentenza del Tribunale Federale del 30 aprile 2025 (N.R.G. 8/2025, pubblicata in data 23 maggio 2025), con la quale il Giudice di primo grado non ha accolto l'atto di deferimento presentato dalla Procura Federale nei confronti della tesserata Valentina Turisini, con il quale era stata richiesta la sospensione da qualsivoglia attività sociale e sportiva per mesi sei.

In particolare, la Procura Federale, con il proprio atto di deferimento, aveva contestato alla sig.ra Turisini *«la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 5 c.1 lett. a) e f) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, con le aggravanti di cui all'art. 10 c.1 lett. c), e), i) dello stesso Regolamento»*, ritenendo il contenuto della comunicazione mail del 28 novembre 2024, predisposta dalla sig.ra Turisini e diretta ai componenti del Consiglio Direttivo della UITA, lesivo della



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



«reputazione personale e istituzionale» dei sig.ri Giovanni Malagò (Presidente del CONI), Costantino Vespasiano (Presidente della UITA) e Walter De Giusti (Segretario Generale della UITA).

Svoltosi il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale, quest'ultimo, con decisione del 30 aprile 2025 (pubblicata in data 23 maggio 2025), ha respinto l'atto di deferimento della Procura Federale.

Così, con reclamo del 7 giugno 2025 la Procura Federale ha proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *«alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che la Corte d'Appello Federale, in riforma della decisione impugnata, voglia irrogare alla tesserata Valentina Turisini la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi sei, così come richiesto in primo grado».*

Ad avviso della Procura Federale *«il Tribunale ha ommesso una valutazione oggettiva e puntuale sulle espressioni utilizzate dalla Turisini, limitandosi a considerare astrattamente il contesto elettorale e le finalità perseguite, senza considerare che le affermazioni rivolte ai sigg. Malagò, Vespasiano e De Giusti sono, per contenuto e modalità, oggettivamente lesive della loro reputazione personale e istituzionale, in quanto hanno indebitamente imputato loro condotte contrarie ai rispettivi doveri, verosimilmente per interessi personali (politici o meno)».*

Per la Procura Federale, in particolare, nella comunicazione mail del 28 novembre 2024 sarebbero presenti espressioni e *«dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o organismi sportivi»*, sanzionabili tanto con riferimento a quanto disposto ex art. 7 del Codice di Comportamento del CONI, tanto con riferimento a quanto stabilito ex art. 5, comma 1, lett. f) del Regolamento di Giustizia della UITA.

In altri termini, continua nel proprio ragionamento la Procura Federale, il Giudice di primo grado avrebbe *«omesso di considerare che il livello di lesività richiesto in sede sportiva per la punibilità della condotta è inferiore rispetto a quello penale: la responsabilità disciplinare si fonda anche sulla sola violazione dei soli principi di lealtà e correttezza, a fronte di un grado di colpevolezza inferiore».*

La Procura Federale ha, quindi, individuato ed evidenziato le diverse affermazioni che la sig.ra Turisini avrebbe rivolto nei confronti dei sig.ri Malagò, Vespasiano e De Giusti, ritenendo le stesse *«idonee a ledere la reputazione personale e istituzionale, avendo la tesserata deferita imputato ai massimi dirigenti dello sport nazionale (il Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò) e della Federazione (l'allora Presidente*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



federale Costantino Vespasiano e l'allora Segretario generale Walter De Giusti) comportamenti contrari ai doveri di imparzialità e correttezza cui sono tenuti i soggetti che ricoprono cariche all'interno di enti pubblici».

Più nello specifico, ad avviso della Procura Federale la sig.ra Turisini avrebbe imputato al sig. Malagò «condotte consistenti in asseriti favori elettorali o favori politici affermando, quanto ai primi, che non sarebbe stato più interessato a concederli in caso di proroga del suo mandato (come se invece, nel caso contrario, avesse avuto interesse a concedere favori per una sua rielezione), quanto a quelli politici (ribadendo e rinforzando il concetto appena riportato) di non avervi interesse in caso di mancata proroga vista l'impossibilità per Malagò di ricandidarsi».

Mentre, per altro aspetto, la sig.ra Turisini avrebbe imputato ai sig.ri Vespasiano e De Giusti «la presunta volontà illecita di "precostituzione di maggioranze" alla successiva assemblea elettiva, quindi di alterazione del principio democratico (tra l'altro, affermato positivamente dai Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate)».

Insomma, per la Procura Federale, e contrariamente a quanto osservato e statuito dal Giudice di primo grado, non «può valere quale esimente [...] la circostanza che dette affermazioni siano state rese in campagna elettorale (sportiva) o nell'esercizio del diritto di critica».

In particolare, continua nel proprio ragionamento la Procurale Federale reclamante, l'esercizio del diritto di critica non può in alcun caso «trasmodare in aggressioni gratuite all'onorabilità e alla reputazione altrui (ivi incluse quelle degli enti rappresentati dai soggetti offesi), dovendosi sempre esprimere nel rispetto del requisito della continenza formale e sostanziale, dunque in termini formalmente corretti e misurati, non potendo trascendere in attacchi ed aggressioni personali».

Invece, ad avviso della Procura Federale, la sig.ra Turisini, senza «alcuna necessità», avrebbe utilizzato espressioni «gravi e lesive» nei confronti dei sig.ri Malagò, Vespasiano e De Giusti.

Da ultimo, la Procura Federale censura il provvedimento del Giudice di primo in quanto sarebbe incorso nell'errore di aver «omesso di valutare l'invito ai consiglieri di "minacciare dimissioni di massa se il Presidente, nel corso del prossimo direttivo rifiuta ancora di procedere"».



Ad avviso della Procura Federale reclamante, con tale affermazione la sig.ra Turisini avrebbe *«invitato i Consiglieri federali ad assumere condotte minatorie (se non anche ritorsive) in caso di mancato perseguimento dei di lei obiettivi»*.

2.

Con ordinanza del 13 giugno 2025, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 26 giugno 2025 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.

La sig.ra Valentina Turisini si è costituita in giudizio con note difensive del 19 giugno 2025.

Con esse, la difesa del sig.ra Turisini contesta le motivazioni addotte dalla Procura Federale a fondamento del reclamo, dal momento che le argomentazioni svolte dal Tribunale Federale a fondamento della propria decisione *«appaiono, ad una lettura obiettiva e serena, espressione di una valutazione assolutamente ineccepibile, sotto il profilo logico e giuridico, all'esito di una analisi approfondita ed equilibrata della condotta in esame, opportunamente inserita nel relativo contesto»*.

Al contrario, osserva la difesa della sig.ra Turisini, le considerazioni e motivazioni addotte dalla Procura Federale a fondamento del proprio reclamo appaio come il frutto *«di una impostazione teorica colpevolista ad oltranza, fondata, nel caso di specie, su una lettura della condotta e del relativo contesto del tutto incongrua in relazione agli elementi costitutivi delle fattispecie contestate ed anche ai relativi principi giuridici applicabili»*.

In particolare, la sig.ra Turisini, nel premettere che mai ella abbia agito per interessi personali e che mai ella abbia imputato ai sig.ri Malagò, Vespasiano e De Giusti condotte contrarie ai ruoli ricoperti, ma solo ed esclusivamente il fatto di aver censurato condotte *«in relazione a gravi errori di impostazione e colpevoli omissioni funzionali ed alle conseguenze paventate»*, contesta i motivi di reclamo adottati dalla Procura Federale per diversi motivi.

In primo luogo, la difesa della sig.ra Turisini osserva che *«l'illecito disciplinare è costituito da un elemento psicologico e da un elemento oggettivo, e nel caso di specie, in totale assenza della volontà di diffamare chicchessia (ciò che, ovviamente, già di per sé autorizzerebbe una declaratoria di insussistenza della violazione), l'elemento fattuale appare interpretabile in modi diversi, anche contrapposti, come dimostra il dato di fatto della dichiarata irrilevanza da parte del Tribunale e della contrapposta affermazione accusatoria»*.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



In secondo ordine, la sig.ra Turisini contesta alla Procura Federale di esser ricorsa ad una *«elaborazione metagiuridica della dicotomia del “livello di lesività” delle espressioni diffamatorie, fondata sulla artificiosa estrapolazione del principio di “lealtà e correttezza sportiva” dalla categoria delle condotte diffamatorie tipiche, con “buona pace” della certezza del diritto»*.

In altri termini, ad avviso della difesa della sig.ra Turisini la Procura Federale, *«per supportare la impostazione contraria»* rispetto alla lineare argomentazione svolta dal Giudice di primo grado (secondo cui le espressioni contenute nella mail del 28 novembre 2024, seppur *«poco adeguate o addirittura ironicamente poco felici»*, sicuramente erano prima di alcun carattere lesivo), avrebbe fatto affidamento alla propria *«personale sensibilità»* senza, invece, esercitare le proprie funzioni con *«la necessaria asetticità ed obiettività»*.

A tal proposito, la sig.ra Turisini contesta alla Procura Federale la circostanza di non aver posto la giusta e dovuta attenzione al contenuto della comunicazione mail del 28 novembre 2024 dal momento che, se la Procura Federale avesse letto attentamente il suddetto testo, senz'altro si sarebbe accorta che in essa la sig.ra Turisini aveva *«esaminato la difficile situazione federale dal punto di vista strettamente giuridico-istituzionale, paventando conseguenze dei colpevoli errori e/o inerzie dei vertici federali, poi puntualmente, purtroppo, verificatesi, come giustamente evidenziato dal Tribunale»*.

Da ultimo, poi, e con riferimento all'asserito invito della sig.ra Turisini ai Consiglieri Federali di dimettersi, la difesa della stessa non può che ribadire che se la Procura Federale avesse letto con attenzione tanto la mail del 28 novembre 2024, quanto quella successiva di chiarimenti, senz'altro si sarebbe accorta che nessuna minaccia di dimissioni sia stata mai paventata o adombrata ma, semmai, si sarebbe accorta come l'intento della sig.ra Turisini fosse stato solo ed esclusivamente quello di sollecitare i *«membri del Consiglio direttivo nazionale a prendere posizione dinanzi ad una colposa grave inerzia del Presidente, ovvero a fare il loro dovere di rappresentanti eletti dai Presidenti delle Sezioni TSN»*.

In data 26 giugno 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione: era presente da remoto, per la Procura Federale, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi; mentre, sempre da remoto, erano presenti la sig.ra Valentina Turisini e l'avv. Francesca Grusovin.

Nel corso dell'udienza si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ha ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni.



La Procura Federale si è riportata al proprio reclamo e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, contestando al tempo stesse le argomentazioni e difese svolte dalla sig.ra Turisini con le proprie note difensive.

La difesa della sig.ra Turisini ha ribadito l'infondatezza del reclamo avversario, ritenendo immuni da censure le ampie e chiare argomentazioni di cui alla sentenza del Tribunale Federale.

Terminata la discussione, e all'esito della riserva assunta, la Corte d'Appello Federale, con successiva ordinanza del 30 giugno 2025, ha rinviato il procedimento all'udienza del 17 luglio 2025 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 12 luglio 2025.

Solo la sig.ra Turisini ha depositato tempestivamente le proprie note autorizzate con le quali ha confermato e ribadito le proprie tesi e argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

In data 17 luglio 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato, atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

Ad avviso della Corte di Appello Federale il reclamo della Procura Federale non è meritevole di accoglimento.

Non si può prescindere, ad avviso del Collegio, dal prendere in considerazione quello che era il contesto entro il quale si inserisce la comunicazione mail del 28 novembre 2024 predisposta e trasmessa dalla sig.ra Turisini ai Consiglieri Federali della U.I.T.S.

Non è contestata la circostanza che la condotta per cui la Procura Federale ha ritenuto di dover deferire la sig.ra Turisini (*id est*, il contenuto diffamatorio della comunicazione mail) sia stata posta in essere nel periodo che ha preceduto le elezioni per il rinnovo degli Organi Federali.

Ebbene, così come già correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, il contesto entro il quale è stata redatta e trasmessa la predetta comunicazione consente di ritenere del tutto lecita la condotta assunta dalla sig.ra Turisini, con la conseguenza che le esternazioni dalla stessa messe per iscritto



debbano essere interpretate come del tutto prive di quei contenuti diffamatori che, invece, la Procura Federale tenta di far emergere.

Proprio in considerazione del clima elettorale entro il quale è stata redatta la comunicazione mail per cui si discute, ad avviso del Collegio non può non essere preso in considerazione un arresto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., V Sezione, 18 febbraio 2019, n. 7340).

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «[...] con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010). [...] In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005). Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007)».

Insomma, facendo riferimento a quanto stabilito dal Giudice di legittimità e tenendo conto del contesto elettorale in cui si inserisce la comunicazione mail della sig.ra Turisini, è possibile valutare le contestate esternazioni con un metro di giudizio in cui i canoni della verità e della continenza espositiva risultano più affievoliti.

Senza dimenticare, per altro aspetto, e come giustamente ha avuto modo di evidenziare il Tribunale Federale con il provvedimento oggi impugnato, che le doglianze contenute nella comunicazione mail della



sig.ra Turisini (una su tutte, il rischio di commissariamento della Federazione per mancato rispetto delle tempistiche previste dalla norme federali in tema di convocazione dell'assemblea nazionale elettorale) si sono poi verificate.

Insomma, il Collegio ritiene che le espressioni contenute nella comunicazione mail del 28 novembre 2024 non siano tali da determinare una responsabilità disciplinare della sig.ra Turisini; si condivide l'argomentazione adottata dal Giudice di primo grado nel passaggio in cui precisa che sia stato *«doveroso non limitarsi ad una lettura discontinua dello scritto, evitando di dar rilievo a segmenti di frasi o a singole espressioni e parole che, se estrapolate dal contesto e dal più ampio testo nel quale si trovano, potrebbero indurre in errore. Si è proceduto, invece, ad un approccio che comportasse una valutazione unitaria e complessiva del contenuto dalla e-mail in modo in modo da poterne valorizzare tutti gli elementi ivi presenti, finanche l'utilizzo con finalità provocatoriamente ironica del virgolettato»*.

Il pensiero espresso dalla sig.ra Turisini nella comunicazione mail contestata, seppur caratterizzato da toni aspramente critici, manifesta inequivocabilmente un malcontento tipico di una dinamica elettorale che, proprio in considerazione del clima al tempo presente nelle diverse sezioni, è senz'altro generatrice di un confronto aspro e vibrante.

Confronto aspro e vibrante le cui dichiarazioni, come poc'anzi precisato dall'intervento della Suprema Corte di Cassazione, possono essere senz'altro scriminate.

In altri termini, anche il Collegio non scorge nella parole utilizzate dalla sig.ra Turisini espressioni oggettivamente offensive tali da poter ritenere la stessa destinataria di un atto di deferimento; le forti censure che la sig.ra Turisini ha mosso nei confronti dei Consiglieri Federali, con le temute ripercussioni che si sarebbero poi verificate, consentono di ritenere la comunicazione mail del 28 novembre 2024 senz'altro priva di alcun contenuto diffamatorio, ma sicuramente come un legittimo biasimo e aspra critica alla gestione da parte del Consiglio Federale.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dalla Procura Federale non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 30 aprile 2025 (N.R.G. 8/2025, pubblicata in data 23 maggio 2025).

- spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla difesa del sig.ra Valentina Turisini, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 18 luglio 2025

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Pasquale Visone

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi